

2782

OPERE SOCIALI

MESSAGGIO

concernente la sospensione dell'applicabilità di alcuni articoli della legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962

del 1. febbraio 1984

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

il Consiglio di Stato, considerata l'adesione della Commissione della gestione alle proposte contenute nel Preventivo 1984 a proposito dell'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie, preso atto delle obiezioni di carattere formale sollevate, al fine di evitare ulteriori discussioni a questo proposito, propone al Gran Consiglio di adottare con procedura d'urgenza una modifica della legge per sospendere l'applicazione degli articoli 1 cpv. 2 e 3, 39 cpv. 1, 45 cpv. 7, per l'anno 1984.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Caccia  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

---

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sospensione dell'applicabilità di alcuni articoli della legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 1. febbraio 1984 n. 2782 del Consiglio di Stato

*d e c r e t a :*

Articolo 1

L'applicabilità degli art. 1, cpv. 2 e 3, 39 cpv. 1 e 45 cpv. 7 della legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie è sospesa dall'1.1.1984 al 31.12.1984.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.